



CONSULTA DEI SINDACI
del
CONSORZIO DI BONIFICA ALTA PIANURA VENETA

* * *

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
DELLA CONSULTA DEI SINDACI
(ART. 10 BIS COMMA 2 DELLA LEGGE REGIONE VENETO N. 12
DEL 2009)**

* * *





INDICE

Regolamento di Funzionamento della Consulta dei sindaci

Art. 1..... 4
Oggetto e Finalità del Regolamento..... 4
 Art. 2 4
Costituzione della consulta dei sindaci 4
 Art. 3..... 4
Sede della Consulta dei sindaci e verbalizzazione delle sedute 4
 Art. 4..... 4
Funzioni della Consulta dei sindaci 4
 Art. 5..... 5
Presidenza della Consulta dei sindaci..... 5
 Art. 6..... 5
Compiti del Presidente effettivo della Consulta dei sindaci 5
 Art. 7 6
Convocazione della Consulta dei sindaci 6
 Art. 8..... 6
Partecipazione alle sedute della Consulta dei Sindaci..... 6
 Art. 9 7
Organizzazione dei Lavori della Consulta dei sindaci..... 7
 Art. 10 7
Modalità di votazione del Presidente della Consulta dei sindaci 7
 Art. 11 8
Elettorato Passivo 8
 Art. 12 8
Decorrenza e Durata della Carica di Presidente della Consulta 8



ART. 1

OGGETTO E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 10 bis, comma 2, della Legge regionale n. 12 dell'8 maggio 2009, il presente Regolamento disciplina la costituzione ed il funzionamento della Consulta dei Sindaci del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, di seguito Consulta, nonché le modalità di elezione del Presidente di tale Consulta, di cui all'art. 10 bis, comma 3, della predetta Legge ed i rapporti con il Consorzio di Bonifica in merito ai compiti assegnati dalla Legge.

ART. 2

COSTITUZIONE DELLA CONSULTA DEI SINDACI

1. Sono componenti della Consulta i Sindaci dei Comuni o gli Assessori loro delegati in rappresentanza dei Comuni, il cui territorio ricade, in tutto o in parte, all'interno del comprensorio del Consorzio di Bonifica.
2. Ciascun Sindaco può delegare, di volta in volta o in forma permanente, ad un Assessore del proprio Comune le proprie funzioni di rappresentanza dell'Ente e l'esercizio del voto in sede di adunanza della Consulta, fatto salvo il potere del Sindaco di revoca della delega o di partecipazione diretta all'adunanza; peraltro, è sempre consentita la delega da parte del Sindaco o dell'Assessore delegato, all'esercizio del voto in sede di adunanza della Consulta al Sindaco di un altro Comune ricadente all'interno dello stesso comprensorio, con eventuale specificazione del contenuto del voto relativo ai singoli punti dell'ordine del giorno".

ART. 3

SEDE DELLA CONSULTA DEI SINDACI E VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE

1. Le adunanze della Consulta si svolgono presso la sede legale del Consorzio di bonifica o altra sede messa a disposizione dal Consorzio stesso.
2. La verbalizzazione delle sedute sarà svolta da un segretario messo a disposizione dal Consorzio.

ART. 4

FUNZIONI DELLA CONSULTA DEI SINDACI

1. La Consulta dei Sindaci si dota di un proprio Regolamento sottoposto all'approvazione della Giunta regionale.



2. La Consulta dei Sindaci elegge il proprio Presidente tra i suoi componenti, come previsto dal successivo art.11, nella prima seduta di insediamento.
3. La Consulta svolge funzioni consultive e propositive di supporto all'attività del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, al fine di conciliare le esigenze del territorio con l'amministrazione e la gestione del Consorzio stesso.
4. La Consulta viene convocata almeno due volte all'anno ed esprime, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti o dalla richiesta da parte del Consorzio di Bonifica, parere obbligatorio e non vincolante al Consiglio d'Amministrazione sui seguenti atti:
 - a) piano annuale di attività;
 - b) programma triennale dei lavori pubblici ed elenco annuale dei lavori pubblici;
 - c) piano generale di bonifica e tutela del territorio;
 - d) piano di classifica degli immobili e perimetro di contribuenza.

ART. 5

PRESIDENZA DELLA CONSULTA DEI SINDACI

1. Il Presidente viene eletto dalla Consulta tra i suoi componenti, come previsto dal successivo art.11, durante la prima seduta di insediamento.
2. La votazione relativa al Presidente della Consulta è presieduta dal Sindaco o suo delegato presente più anziano per età che assume il ruolo di Presidente provvisorio dell'assemblea.
3. Il Sindaco più anziano per età, che assume la Presidenza provvisoria dell'assemblea di nomina, ha il compito di presiedere alle operazioni di votazione del Presidente effettivo della Consulta.

ART. 6

COMPITI DEL PRESIDENTE EFFETTIVO DELLA CONSULTA DEI SINDACI

1. Il Presidente Effettivo della Consulta (d'ora in poi Presidente della Consulta) presiede le sedute ed assicura il corretto svolgimento dei lavori.
2. Il Presidente della Consulta partecipa con voto consultivo alle sedute del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Bonifica, delle cui convocazioni è fatto partecipe con le formalità previste per la convocazione dei componenti di cui all'articolo 10, comma 1, della L.R. Veneto 12/2009.



ART. 7**CONVOCAZIONE DELLA CONSULTA DEI SINDACI**

1. La Consulta dei Sindaci è convocata, nella prima seduta di insediamento, dal Presidente del Consorzio di Bonifica uscente, entro venti giorni dalla data delle operazioni elettorali, fissata dalla Giunta Regionale del Veneto ai sensi dell'art. 9, comma 1 della L.R. Veneto 12/2009 per la nomina del Presidente della Consulta.
2. La Consulta è convocata dal suo Presidente ogni qualvolta fosse necessario, nei termini di almeno due volte l'anno previsti dalla legge.
3. La Consulta dei Sindaci potrà essere convocata dal Presidente del Consorzio di Bonifica qualora fosse necessario per sostituire il Presidente della Consulta a seguito di scadenza del mandato di Sindaco, decadenza dalla carica, dimissioni o altra causa di cessazione della stessa ai sensi del successivo art.13.
4. La Consulta è convocata per mezzo di posta elettronica certificata (pec) inviata ai Comuni di appartenenza dei Sindaci. In caso di non funzionamento della pec potranno essere utilizzati indistintamente il fax, il telegramma o la consegna a mano.
5. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della seduta, per la prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno della stessa. L'avviso di convocazione può contenere anche l'indicazione della seconda convocazione, con facoltà di fissazione nello stesso giorno previsto per la prima convocazione. Nel caso in cui nell'avviso di prima convocazione non sia stata stabilita anche la seconda, la convocazione della seduta deve essere effettuata con avvisi scritti nei modi previsti per la prima convocazione, entro 8 giorni di calendario da quest'ultima.
6. L'avviso di convocazione deve pervenire ai componenti della Consulta almeno 8 giorni di calendario antecedenti la data fissata per la seduta.
7. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno saranno depositati, anche in formato digitale, presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Sindaci e inviati alla casella di posta elettronica certificata dei Comuni almeno 24 ore prima della riunione, esclusi i giorni festivi.

ART. 8**PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DELLA CONSULTA DEI SINDACI**

1. La Consulta, nella sua prima seduta di insediamento, è validamente costituita, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.



2. La Consulta, per le altre adunanze, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed in seconda convocazione con una presenza minima di rappresentanti di 1/6 dei rappresentanti dei Comuni del Comprensorio.
3. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
4. La partecipazione alla Consulta è gratuita.

ART. 9

ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DELLA CONSULTA DEI SINDACI

1. Il Presidente della Consulta effettua l'appello nominale al fine di verificare la presenza dei componenti della stessa, e accertare la validità della sua costituzione.
2. Qualora a seguito dell'appello nominale, non sia accertata la presenza di partecipanti prevista dall'art. 8, comma 2, per la validità della Consulta, il Presidente della Consulta dichiara l'adunanza deserta.
3. Le votazioni della Consulta dei Sindaci sul Regolamento o sue modifiche, nonché sui pareri da rendere al Consorzio, sono effettuate con votazione palese per alzata di mano.
4. Le deliberazioni della Consulta dei Sindaci sono assunte a maggioranza semplice dei presenti.
5. Delle sedute e delle deliberazioni della Consulta è redatto verbale a cura del Segretario, che viene depositato presso la sede del Consorzio di Bonifica.
6. Il Consorzio di Bonifica mette a disposizione della Consulta dei Sindaci il proprio personale per lo svolgimento delle normali attività di segreteria (a titolo esemplificativo: la convocazione dei componenti, l'invio degli inviti, la predisposizione e la redazione del verbale, la disponibilità logistica della sala).

ART. 10

MODALITÀ DI VOTAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA CONSULTA DEI SINDACI

1. La Consulta, validamente costituita ai sensi dell'art. 8, comma 1, procede all'elezione del Presidente della Consulta dei Sindaci con votazione segreta, così come previsto dall'articolo 10bis della L.R. Veneto 12/2009.
2. Ciascun componente della Consulta, Sindaco o Assessore formalmente delegato, ha diritto di esprimere una preferenza.
3. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di preferenze, il Presidente provvisorio della Consulta



dispone l'effettuazione di apposito ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto lo stesso numero di voti. In caso di ballottaggio, ogni componente della Consulta dei Sindaci può esprimere un'unica preferenza.

4. Risulta eletto alla carica di Presidente della Consulta il Sindaco che ha riportato la maggioranza di voti in prima votazione o a seguito di ballottaggio.
5. Il Presidente provvisorio della Consulta procede alla proclamazione dell'eletto nel corso della medesima seduta.
6. La costituzione del seggio necessario alle operazioni di voto, il controllo sulla regolarità delle operazioni di voto, il conteggio e l'accertamento dei risultati sono effettuati dal Presidente della Consulta, assistito dal Segretario. L'apertura e la chiusura della fase di votazione sono dichiarate dal Presidente provvisorio della Consulta.
7. Sino alla nomina del Presidente della Consulta, le sue funzioni sono ricoperte dal Presidente provvisorio di cui all'art. 5 del presente Regolamento.

ART. 11

ELETTORATO PASSIVO

1. L'elettorato passivo spetta solo ai Sindaci dei Comuni il cui territorio ricade all'interno del comprensorio del Consorzio di Bonifica.

ART. 12

DECORRENZA E DURATA DELLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA CONSULTA

1. La carica del Presidente della Consulta decorre dalla proclamazione di cui all'art. 10 del presente Regolamento e si conclude con la scadenza degli organi consortili prevista dall'art. 5 della Legge regionale n. 12/2009, o con la cessazione del mandato di Sindaco per qualsiasi causa dovuta. In tal caso la convocazione della nuova Consulta, che dovrà avvenire entro venti giorni di calendario dalla cessazione della carica, seguirà le medesime modalità di cui ai precedenti articoli 7 e 10.

* * *

